

Tribunale Ordinario di Fermo

ESECUZIONI MOBILIARI

Espropriazione mobiliare presso terzi post L.80 **R.G. 1082 /2013**

Creditore: [REDACTED]

Debitore: [REDACTED]

Terzo pignorato: **AGENZIA ENTRATE Fermo** - [REDACTED]

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

letti gli atti di causa e delibata la documentazione prodotta, udite le parti all'udienza del 08.07.2014, con concessione alle stesse del termine di giorni quaranta per note illustrative e di ulteriori giorni quindici per repliche, sciogliendo la riserva assunta all'udienza suddetta,

OSSERVA QUANTO SEGUE

- che le sentenze tributarie seguono le sorti di quelle civili e , quindi il regime sostanziale del codice di procedura civile, dovendosi, nel caso di specie, richiamare l'attenzione sull'art. 282 c.p.c. che disciplina la provvisoria esecutività delle sentenze civili;
- che, nel caso di specie, sono state emesse due sentenze, la prima della Commissione Tributaria provinciale di Ascoli Piceno (I grado) e la seconda della Commissione Tributaria regionale di Ancona (II grado), le quali, entrambe, hanno delibato sul diritto dell'odierno debitore principale Ruggeri Francesco a vedersi rimborsata l'IVA versata, conferendo ragione al contribuente;
- che non può darsi corso alla tesi elaborata dall'Agenzia delle Entrate terzo pignorato nel giudizio di cui in epigrafe e attuale opponente, secondo la quale il credito del creditore precedente non sarebbe certo liquido ed esigibile, in quanto la sentenza di II grado risulta attualmente *sub iudice* (pendendo giudizio di Cassaz.) e rappresenterebbe, quindi, un credito litigioso non assegnabile;
- che, in realtà, il principio enucleato nell'art. 282 c.p.c., impone l'esecutività provvisoria delle sentenze, anche tributarie, eccetto nel caso che vi sia stata declaratoria di inibitoria della provvisoria esecutività delle medesime, che nel caso che ci occupa non ricorre;
- che, pertanto, eccepibile è pure la richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. dell'impugnata ordinanza, considerato che tale disposizione normativa prevede la sospensione solo per le opposizioni incoate ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. ma non 617 c.p.c, come fatto;
- che, quindi, non può essere sospesa o revocata l'ordinanza opposta per le motivazioni di cui sopra;

P.Q.M.

RIGETTA

l'istanza di modifica e/o sospensione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. impugnata e **CONFERMA** l'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. del 08.10.2013 in atti e, visto l'art. 618



c.p.c. ASSEGNA il termine di giorni trenta per incardinare il giudizio di merito a cura della parte interessata, previa iscrizione a ruolo civile contenzioso della causa, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., ridotti della metà, ritenuta la competenza dell'Ufficio Giudiziario di appartenenza.

Si comunichi alle parti, a mezzo p.e.c. o fax

Fermo, li 10/11/2014

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
(Dott.ssa Maria Chiara Ascenzi)

IL CASO.it

